

## TUTTI I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2020-2021 per le Agenzie di Viaggi - Prospetto riassuntivo alla data odierna (12.10.2021) (Precedente prospetto riassuntivo: 28.05.2021)

Bene o male e nonostante i limiti e i ritardi più volte segnalati, alla fine i provvedimenti di contributo a fondo perduto a favore delle Agenzie di Viaggi sono stati numerosi. Ognuno con le sue regole e modalità. E' quindi utile, mentre ci si sta avviando lentamente alla ripresa delle attività turistiche, fare un prospetto riassuntivo che possa servire come memo e controllo per le Imprese clienti di ©ADVMANAGER. Per maggiori dettagli vedere la Bachecca Agenzie e le CC (Comunicazioni Circolari) sui vari provvedimenti. **Occorre tuttavia rilevare come, mentre ci si avvia al termine del secondo anno di emergenza Covid-19, molti ristori siano ancora in pending.** Su sfondo grigio i provvedimenti chiusi alla data odierna (12 ottobre 2021). Su sfondo bianco i provvedimenti ancora aperti **come modalità e finestra di istanza o come erogazione, incluso l'ultimo decreto (agosto 2021) del neonato Ministero del Turismo.**

Provvedimento	Finestra per istanza	Sintesi delle regole e condizioni	Ente erogatore - Status
<b>(1)</b> <b>D.L. Rilancio:</b> ex art. 25 D.L. n. 34 - 19.05.2020 (Governo Conte).  <b>Bachecca Agenzie:</b> 07.06.2020 11.06.2020	Dal 15 giugno al 13 agosto 2020.	<b>Destinatari:</b> tutte le imprese fino a 5 milioni di ricavi (2019). <b>Periodo di riferimento:</b> aprile 2020 su aprile 2019. <b>Parametro:</b> volume d'affari Iva = fatture emesse + corrispettivi. <b>Condizione:</b> diminuzione di almeno il 33,33% (un terzo). <b>Importo contributo:</b> dal 20% al 10% della predetta diminuzione, a seconda della fascia dimensionale dell'impresa: 20% se i ricavi 2019 sono inferiori a 400mila euro; 15% se i ricavi 2019 sono fra 400mila euro e 1 milione; 10% se i ricavi 2019 sono fra 1 milione e 5 milioni. <b>Contributo minimo:</b> € 1.000 per le i.i. – € 2.000 per le società. Soggetti che hanno iniziato l'attività fra il 01.01 e il 31.12.2019: il contributo spetta in ogni caso. Soggetti che hanno iniziato l'attività dal 01.01.2020: il contributo non spetta.	<b>Agenzia delle Entrate (ADE).</b> Fondi disponibili: 6 miliardi di euro. Erogazione in poche settimane fino ad esaurimento fondo, poi attesa per il rifinanziamento. Probabilmente, l'unica condizione verificata è stata la presenza delle Liquidazioni Periodiche e della Dichiarazione Iva 2019.

Provvedimento	Finestra per istanza	Sintesi delle regole e condizioni	Ente erogatore - Status
<p><b>(2)</b></p> <p><b>D.L. Rilancio</b>, ex: art. 182 D.L. n. 34 - 19.05.2020; D.M. n. 403 – 12.08.2020 art 77 D.L. n. 104 – 14.08.2020; art. 5 D.L. n. 137 – 28.10.2020 (Governo Conte)</p> <p><b>Bacheca Agenzie:</b> 07.08.2020 12.08.2020 15-16.09.2020 05.10.2020 11.11.2020</p>	<p>Dal 21.09.2020 (ore 10:00) al 09 ottobre 2020 (ore 17:00).</p> <p><b>Bacheca Agenzie:</b> 09.12.2020 03.01.2021 26.01.2021 01.02.2021 24.03.2021 20.04.2021</p>	<p><b>Riservato alle agenzie di viaggi e turismo:</b> codici Ateco 79.11 e 79.12.</p> <p><b>Periodo di riferimento:</b> 23 febbraio/31 luglio 2020 su 23 febbraio/31 luglio 2019.</p> <p><b>Parametro:</b> volume d'affari Iva = fatture emesse + corrispettivi.</p> <p><b>Condizione:</b> qualsiasi diminuzione di "fatturato" fra i due periodi.</p> <p><b>Diminuzione minima e contributo minimo:</b> non previsti.</p> <p><b>Importo contributo:</b> dal 20% al 5% della predetta diminuzione, a seconda della fascia dimensionale dell'impresa: 20% se i ricavi 2019 sono inferiori a 400mila euro; 15% se i ricavi 2019 sono fra 400mila euro e 1 milione; 10% se i ricavi 2019 sono fra 1 milione e 50 milioni; 5% se i ricavi 2019 sono superiori a 50 milioni.</p> <p><b>Fondi disponibili:</b> 625 milioni. In caso di fondi insufficienti, rispalmatura in proporzione fra gli aventi diritto.</p>	<p><b>Ministero Beni Attività Culturali Turismo (MIBACT, ministro Franceschini).</b></p> <p>Assegnazione con Decreto DG Turismo n. 176-09.12.2020 (Allegati A, B, C).</p> <p>Di fatto sono stati assegnati circa 497 milioni, i residui 128 milioni sono stati riposizionati sul contributo del nuovo Ministero del Turismo decretato il 14.05.2021.</p> <p>L'erogazione è stata lentissima e anomala a causa di errori nei controlli dei Durc (Inps) e della disorganizzazione (?) del MIBACT.</p> <p><b>Al 28.05.2021 risultava che circa il 30% delle agenzie assegnatarie non avessero ancora incassato la seconda tranche del contributo, nonostante le continue riassicurazioni del nuovo ministro del turismo Garavaglia.</b></p> <p><b>Ad oggi 12.10.2021 non è certo che il 100% dei pagamenti sia stato effettuato.</b></p>
<p><b>(3)</b></p> <p><b>D.L. Sostegni:</b> ex art. 1 D.L. n. 41-22.03.2021 (Governo Draghi).</p> <p><b>Bacheca Agenzie:</b> 23.03.2021 26.03.2021 12.04.2021 16.04.2021 21.04.2021</p>	<p>Dal 30 marzo al 28 maggio 2021.</p>	<p><b>Destinatari:</b> tutte le imprese fino a 10 milioni di ricavi (2019).</p> <p><b>Periodi di riferimento:</b> anno 2020 su anno 2019.</p> <p><b>Parametro:</b> volume d'affari Iva = fatture emesse + corrispettivi.</p> <p><b>Condizione:</b> diminuzione di almeno il 30%.</p> <p><b>Importo contributo:</b> dal 60% al 20% di 1/12 della predetta diminuzione, a seconda della fascia dimensionale dell'impresa: 60% se i ricavi 2019 sono inferiori a 100mila euro; 50% se i ricavi 2019 sono fra 100mila e 400mila euro; 40% se i ricavi 2019 sono fra 400mila euro e 1 milione; 30% se i ricavi 2019 sono fra 1 milione e 5 milioni; 20% se i ricavi 2019 sono fra 5 milioni e 10 milioni.</p> <p><b>Contributo minimo:</b> € 1.000 per le i.i. – € 2.000 per le società.</p> <p><b>Contributo massimo:</b> € 150.000.</p>	<p><b>Agenzia delle Entrate (ADE).</b></p> <p>Erogazione in pochi giorni se l'istanza supera il controllo automatico, ma una certa percentuale di istanze sono "sospese" per incongruenza dei controlli automatici, particolarmente in presenza dei regimi speciali (come il 74ter delle agenzie di viaggi).</p> <p><b>In seguito alla sospensione un certo numero di istanze sono state scartate. Se si ritiene comunque che i dati comunicati siano corretti occorre fare "istanza per autotutela", la quale se opportunamente documentata ha successo, ma richiede lavorazione manuale e tempi più lunghi.</b></p>

Provvedimento	Finestra per istanza	Sintesi delle regole e condizioni	Ente erogatore - Status
<b>(4)</b> <b>D.L. Sostegni-bis:</b> ex art. 1 D.L. n. 73-25.05.2021 (Governo Draghi).	Contributo automatico senza nuova istanza	<b>Destinatari:</b> tutte le imprese fino a 10 milioni di ricavi (2019). <b>Contributo automatico riservato all'impresa che ha già percepito il contributo del D.L. Sostegni (n. 3):</b> nuovo contributo pari a quanto già percepito con il D.L.Sostegni.	<b>Agenzia delle Entrate (ADE).</b> Il contributo è stato regolarmente e abbastanza celermente pagato.
<b>(5)</b> <b>D.L. Sostegni-bis:</b> ex art. 1 D.L. n. 73-25.05.2021 (Governo Draghi).	Apertura dello sportello telematico: dal 05 luglio al 02 settembre 2021.	<b>Destinatari:</b> tutte le imprese fino a 10 milioni di ricavi (2019). <b>Riservato all'impresa che ha già percepito il contributo del D.L. Sostegni (n. 3):</b> possibilità di nuovo contributo calcolato come segue. <b>Periodi di riferimento:</b> 01 aprile 2020/31 marzo 2021 su 01 aprile 2019/31 marzo 2020. <b>Parametro:</b> volume d'affari Iva = fatture emesse + corrispettivi. <b>Condizione:</b> diminuzione di almeno il 30%. <b>Importo contributo:</b> le percentuali sono le stesse del D.L. Sostegni. <b>Se i calcoli effettuati nel nuovo periodo di riferimento</b> maturano un contributo maggiore di quanto percepito con il D.L. Sostegni, viene pagata la differenza in aumento. Se maturano un contributo minore, rimane il contributo del precedente D.L. Sostegni. <b>Contributo massimo:</b> € 150.000.	<b>Agenzia delle Entrate (ADE).</b> Riguardo alle istanze per questo provvedimento si sono ripetuti i casi di sospensione, scarto e conseguente necessità di "istanza per autotutela" come nel caso del provvedimento n. 3.
<b>(6)</b> <b>D.L. Sostegni-bis:</b> ex art. 1 D.L. n. 73-25.05.2021 (Governo Draghi).	Apertura dello sportello telematico: dal 05 luglio al 02 settembre 2021.	<b>Destinatari:</b> tutte le imprese fino a 10 milioni di ricavi (2019). <b>Riservato all'impresa che non ha percepito il contributo del D.L. Sostegni (n. 3).</b> <b>Periodi di riferimento:</b> 01 aprile 2020/31 marzo 2021 su 01 aprile 2019/31 marzo 2020. <b>Parametro:</b> volume d'affari Iva = fatture emesse + corrispettivi. <b>Condizione:</b> diminuzione di almeno il 30%. <b>Importo contributo:</b> dal 90% al 30% di 1/12 della predetta diminuzione, a seconda della fascia dimensionale dell'impresa: 90% se i ricavi 2019 sono inferiori a 100mila euro; 70% se i ricavi 2019 sono fra 100mila e 400mila euro; 50% se i ricavi 2019 sono fra 400mila euro e 1 milione; 40% se i ricavi 2019 sono fra 1 milione e 5 milioni; 30% se i ricavi 2019 sono fra 5 milioni e 10 milioni. <b>Contributo minimo:</b> € 1.000 per le i.i. – € 2.000 per le società. <b>Contributo massimo:</b> € 150.000.	<b>Agenzia delle Entrate (ADE).</b> Riguardo alle istanze per questo provvedimento si sono ripetuti i casi di sospensione, scarto e conseguente necessità di "istanza per autotutela" come nel caso del provvedimento n. 3.

Provvedimento	Finestra per istanza	Sintesi delle regole e condizioni	Ente erogatore - Status
<b>(7)</b> <b>D.L. Sostegni-bis:</b> ex art. 1 D.L. n. 73- 25.05.2021 (Governo Draghi).	Apertura dello sportello telematico da definire, resterà aperto 60 giorni.	<b>Destinatari:</b> tutte le imprese fino a 10 milioni di ricavi (2019). <b>Parametro: peggioramento reddituale</b> (risultato d'esercizio al netto dei contributi a fondo perduto). <b>Condizioni:</b> impresa con ricavi annui esercizio 2019 inferiori a 10 milioni; peggioramento del risultato economico esercizio 2021 su esercizio 2020; invio della dichiarazione dei redditi 2020 entro il 30 settembre 2021. <b>Importo contributo:</b> sarà definito con prossimo decreto del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze). <b>Contributo massimo:</b> € 150.000.	<b>Agenzia delle Entrate (ADE).</b> In attesa di provvedimento esecutivo del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) che dovrà definire l'entità del contributo e le modalità di calcolo.
<b>(8)</b> <b>Decreto del Ministero del Turismo</b> (ministro Garavaglia) n. 281 – 27.04.2021 bollinato il 13.05.2021 pubblicato il 14.05.2021  <b>Bacheca Agenzie:</b> 20.04.2021	Apertura dello sportello telematico da definire, resterà aperto 10 giorni.	<b>Riservato alle agenzie di viaggi e turismo attive al 01 agosto 2020:</b> codici Ateco 79.11 e 79.12. <b>Periodi di riferimento:</b> 01 agosto/31 dicembre 2020 su 01 agosto/31 dicembre 2019. <b>Parametro 1:</b> volume d'affari Iva (= fatture emesse + corrispettivi) <b>relativo alla sola attività di intermediazione.</b> <b>Parametro 2:</b> volume d'affari Iva (= fatture emesse + corrispettivi) <b>relativo a tutte le attività dell'impresa.</b> <b>Importo contributo 1:</b> 20% della diminuzione di cui al parametro 1. <b>Integrazione del contributo:</b> parte eccedente il contributo 1 del 5% della diminuzione di cui al parametro 2. <b>Le presenti sono informazioni preliminari in attesa dell'avviso esecutivo della Direzione Generale del Ministero del Turismo.</b>	<b>Nuovo Ministero del Turismo (MT).</b> Riparto del fondo di 128 milioni residuo dal precedente D.L. Bilancio ex art. 182 D.L. n. 34 - 19.05.2020 del MIBACT + 150 milioni disposti dal D.L. Sostegni-bis n. 73 - 25.05.2021, per un totale di 278 milioni. In attesa di avviso esecutivo che avrebbe dovuto essere emesso dalla Direzione Generale del Ministero entro 5 giorni dal 14.05.2021.  <b>PROVVEDIMENTO REVOCATO DAI DECRETI MINISTERO DEL TURISMO 11 E 24.08.2021</b>
Con questo provvedimento viene parzialmente riequilibrato lo svantaggio per l'attività di intermediazione determinato dai precedenti contributi a fondo perduto, coronando una battaglia alla quale anche ©ADVMANAGER aveva dato il suo contributo presso i Ministeri, l'ADE e l'AGCM (Vedi Bacheca Agenzie 18.12.2020 e 01.02.2021).			
<p><b>La revoca del provvedimento n. 8 (decreto n. 281) da parte dello stesso Ministero che l'aveva emesso 4 mesi prima (vedi decreto SG-223/11.08.2021 e decreto-fotocopia SG-243/ 24.08.2021 in Bacheca Agenzie) elimina la perequazione a favore dell'attività di intermediazione, che rimane così definitivamente svantaggiata, ed elimina il ristoro del periodo 01 agosto/31 dicembre 2020.</b></p> <p><b>Come disposto dal vecchio Decreto Rilancio del 2020 (provvedimento n. 2), rimane ristorato solo il periodo 23 febbraio/31 luglio 2020 e sempre con la penalizzazione per l'attività di intermediazione.</b></p> <p><b>Quindi secondo il Ministro del Turismo l'attività delle agenzie di viaggi dal 01 agosto 2020 ad oggi sarebbe tornata regolare e non più meritevole di ristori.</b></p>			

Provvedimento	Finestra per istanza	Sintesi delle regole e condizioni	Ente erogatore - Status
<p><b>(9)</b></p> <p><b>Decreti del Ministero del Turismo</b> (ministro Garavaglia) SG223 – 11.08.2021 SG243 – 24.08.2021 (decreto-fotocopia del SG223)</p> <p><b>Avviso</b> 546SG – 30.09.2021</p> <p><b>Pagina web</b> 08.10.2021</p> <p><b>Bacheca Agenzie:</b> Documenti pubblicati in pari data.</p>	<p>Apertura dello sportello telematico: dal 15 ottobre (ore 12:00) al 29 ottobre 2021 (ore 17:00) , senza ordine cronologico di presentazione.</p>	<p><b>Riservato alle agenzie di viaggi e turismo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con codici Ateco 79.11 e 79.12 anche se non primari e non prevalenti;</li> <li>- costituite entro il 28 febbraio 2020;</li> <li>- <b>che non hanno percepito il contributo MIBACT deliberato dal D.L. Rilancio 2020 (provvedimento n. 2 del presente Prospetto).</b></li> </ul> <p><b>Periodi di riferimento:</b> 01 gennaio/31 dicembre 2019 su 01 gennaio 2020/30 giugno 2021</p> <p><b>Parametro:</b> <u>media mensile</u> del volume d'affari Iva (= fatture emesse + corrispettivi) dei due periodi.</p> <p><b>Condizione:</b> qualsiasi diminuzione della <u>media mensile</u> del predetto "fatturato" fra i due periodi.</p> <p><b>Contributo minimo:</b> 10.000 euro per singola impresa, salvo disponibilità dei fondi).</p> <p><b>Importo contributo:</b> dal 30% al 5% della predetta diminuzione della <u>media mensile</u>, a seconda della fascia dimensionale dell'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>30% se i ricavi 2019 sono inferiori a 400mila euro;</li> <li>20% se i ricavi 2019 sono fra 400mila euro e 1 milione;</li> <li>10% se i ricavi 2019 sono fra 1milione e 50 milioni;</li> <li>5% se i ricavi 2019 sono superiori a 50 milioni.</li> </ul> <p><b>Fondi disponibili:</b> 32 milioni. In caso di fondi insufficienti o di fondi eccedenti, rispalmatura in proporzione fra gli aventi diritto.</p>	<p><b>Ministero del Turismo.</b></p> <p>Non sono formalizzati i tempi di erogazione. Dichiarazioni verbali del Ministro parlano di chiudere i pagamenti "entro fine anno".</p> <p>Consideriamo che ad oggi non è ancora completato il 100% dei pagamenti di cui al provvedimento n. 2.</p>
<p><b>(10)</b></p> <p><b>Decreti del Ministero del Turismo</b> (ministro Garavaglia) SG223 – 11.08.2021 SG243 – 24.08.2021 (decreto-fotocopia del SG223)</p>	<p>Contributo automatico senza nuova istanza.</p>	<p><b>Destinatari:</b> le agenzie di viaggi e turismo che hanno già percepito il contributo MIBACT deliberato dal D.L. Rilancio 2020 (provvedimento n. 2 del presente Prospetto).</p> <p><b>Fondi disponibili:</b> 128 milioni 710.773,95 residuati dal precedente provvedimento n. 2, che verranno erogati pro quota, ma con i seguenti limiti per singola impresa.</p> <p><b>La somma dei contributi:</b> provvedimento n. 2 + provvedimento n. 10, non deve essere superiore, a seconda della fascia dimensionale dell'impresa, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>25,0% se i ricavi 2019 sono inferiori a 400mila euro;</li> <li>17,5% se i ricavi 2019 sono fra 400mila euro e 1 milione;</li> <li>12,5% se i ricavi 2019 sono fra 1milione e 50 milioni;</li> <li>10,0% se i ricavi 2019 sono superiori a 50 milioni.</li> </ul>	<p><b>Ministero del Turismo.</b></p> <p><i>"Sarà pubblicato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'elenco dei beneficiari con le relative quote agli stessi attribuite, fermo restando l'esito positivo dell'istruttoria effettuata" (art. 3 comma 9).</i></p> <p>Che il "presente decreto" sia quello dell'11.08 o del 24.08, ad oggi 12.10.2021 i 30 giorni sono passati da un pezzo.</p>